CONTI CONSUNTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO, DELL'AZIENDA AUTONOMA PER LE POSTE E I TELEGRAFI E DI QUELLA PER I SERVIZI TELEFONICI DI STATO, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1927-28

Art. 14

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in... L. 208.859.480,60 delle quali furono pagate... » 42.007.714,31 e rimasero da pagare... L. 166.851.766,29

Versione in vigore dal 19 aprile 1931, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e i telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1927-28
Estremi	Legge 23 marzo 1931, n. 258
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conti-consuntivi-dell-amministrazione-delle-ferrovie-dello-stato-dell-1931/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it